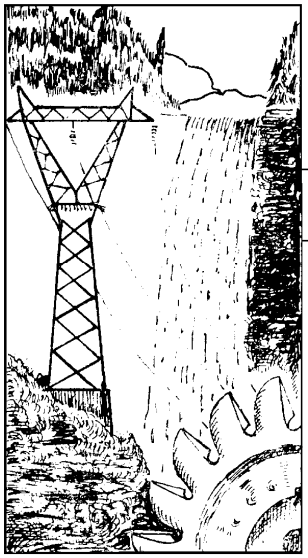

PARTECIPARE

PERIODICO MENSILE A CURA DELLA SEGRETERIA ZONALE FLAEI - CISL di VITTORIO VENETO

Mese Febbraio
N. 2
Anno 2012

Direttore Responsabile: SIILVIO DI PASQUA
Proprietario: BENIAMINO MICHIELETTO
Autorizz. Del Tribunale di Treviso n.463 del 5/11/1980
Redazione e stampa:
31029 VITTORIO VENETO
Via Carlo Baxa, 13
tel. 0438-57319 – fax: 0438/946028
……e-mail: treviso@flaei.org
Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96
FILIALE DI TREVISO

Hanno collaborato: Le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriale della FLAEI-CISL, Bazzo Giorgio, Griguolo Tiziano, De Luca Adelino, Fontana Sergio, De Bastiani Mario, Perin Rodolfo, Budoia Angelo, Tolot Margherita, Dal Fabbro Edgardo, Battistuzzi Lorenzo, Sandrin Giuseppe, Faè Luciano, Piccin Livio

SOMMARIO:

Lutti
Incontro del 20/12/2011 RSU- Zona Treviso
TERNA: incontro del 17 gennaio 2012 – Verbale di accordo detassazione
Infortuni in itinere in bicicletta: sono indennizzabili?
L'articolo 18 e il problema della perdita di universalità delle leggi
UBH Veneto D.Lgs. 81/2008 - articolo 35 - riunione periodica

PILLOLE INFORMATIVE SULLE PENSIONI DAL 2012

Le "novità previdenziali" ci stanno travolgendo!

Per fare un po' di chiarezza, rispetto ai lavoratori dipendenti, abbiamo consultato tante pubblicazioni apparse sui maggiori quotidiani italiani, ricavandone una sintesi tabellata in grado di dare le prime risposte a tutti noi. Non appena anche l'INPS avrà elaborato le necessarie istruzioni operative ed aggiornato il suo "sito", ci impegneremo alla predisposizione di un vero e proprio "Vademecum".

Flaei-Cisl Treviso.

Pensioni: Indice degli argomenti

Pag.	Argomento
3	**Pensioni: quali erano e quali saranno**
3	Prima e dopo
4	**La nuova pensione di vecchiaia**
4	Cosa è
4	Pensionamento flessibile fino a 70 anni
4	Prima e dopo
5	Come varia l'età nella pensione di vecchiaia.
5	**La pensione anticipata**
5	Cosa è
5	Prima e dopo
6	Come varia l'età nella pensione anticipata
6	I vincoli
7	**Ogni regola ha la sua eccezione**
8	**I requisiti per gli addetti ad attività usuranti**
8	**I requisiti per gli addetti al lavoro notturno**
8	Quota 96 e 60 anni
8	I notturni
8	Le alternative
9	**Gli … esclusi per ora …**
9	**Il sistema di calcolo … contributivo per tutti dal 2012**
10	Così nell'ex Fondo di Previdenza Elettrici
10	**I coefficienti di rivalutazione (in %)**
10	**La speranza di vita**
11	**La rivalutazione delle pensioni**
11	… così nel 2011 …
11	..e così nel biennio 2012 e 2013 …
11	**Il contributo di solidarietà**
12	**Il contributo di solidarietà dei Fondi Speciali**
13	**Quando andrò in pensione?**
14	**L'assegno sociale**
14	Presupposti
14	Il requisito anagrafico di età secondo la nuova normativa.
14	**La reversibilità o pensione ai superstiti**
14	Requisiti contributivi del defunto
14	I superstiti aventi diritto
15	Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario
15	**La ricongiunzione dei contributi**
15	Il calcolo dell'onere
15	Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti
16	Fondi diversi dal Fpld
16	**La totalizzazione**
17	**I contributi figurativi (gratuiti)**
17	Efficacia e valore dei contributi ai fini della pensione
18	**I riscatti**
18	**Le rendite per invalidità**
19	l'assegno d'invalidità
19	La pensione di inabilità
19	Cumulo di assegni di invalidità e reddito del beneficiario
19	**Ricongiunzioni onerose fondi pensione – Lettera unitaria CGIL- CISL - UIL**

Pensioni: quali erano e quali saranno

Pensione	**Dino al 31.12.2011**	**Dal 1.1.2021**
Vecchiaia	SI	SI
Vecchiaia anticipata	SI	NO
Anzianità	SI	NO
Anticipata	NO	SI
Reversibilità	SI	SI
Invalidità	SI	SI
Inabilità	SI	SI
Sociale	SI	SI
La ricongiunzione dei contributi	SI	SI
I riscatti	SI	SI
La totalizzazione dei contributi	SI	SI
Lavori usuranti	SI	SI

Prima e dopo:

Pensione	**Fino al 31.12.2011**	**Dal 1.1.2012**
Età di pensionamento di Vecchiaia	65 gli Uomini e 60 le Donne fino al 2013, con graduale ampliamento dal 2014 per raggiungere al parità U/D di 65 anni nel 2026. Per U/D dipendenti pubblici, 65 anni	66 gli Uomini. Graduale ampliamento dal 2012 per raggiungere i 66 anni U/D nel 2016. Per U/D dipendenti pubblici, 66 anni
Anzianità	40 anni di contributi più finestra, a prescindere dalla età anagrafica. Raggiungimento "quota" 96 nel 2012° 97 se autonomi	---
Anticipata	---	42 anni e 1 mese per Uomini e 41 anni e 1 mese per Donne, nel 2012. 2 mesi nel 2012 e 3 mesi nel 2013. I requisiti sono rivisti per tener conto delle speranza di vita già nel 2013. Penalizzazioni per chi richiede la pensione prima del 62° anno di età anagrafica.
Reversibilità	Minimo 15 anni di contribuzione oppure solo 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso.	
Invalidità	Minimo 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente	
Inabilità	Minimo 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente	
Sistema di calcolo della pensione	**Retributivo** per chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. **Contributivo** per il primo rapporto di lavoro e la connessa contribuzione dal 1.1.1996. **Misto:** Retribuivo per le anzianità fino al 1995 (meno di 18 anni) + Contributivo per la parte decorrente dal 1996	**Contributivo** per tutti a partire dal 2012 con il criterio del **pro-rata**. Chi aveva mantenuto il solo sistema retributivo, dal 2012 esso sarà sostituito da quello contributivo.
Decorrenza della pensione	Operava il sistema delle "finestre", di 12 mesi per D/U dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.	Dal mese successivo alla maturazione diritto e risoluzione del rapporto di lavoro.
Adeguamento ISTAT	• 100% indice inflazione sino a 3 volte il minimo INPS (1.405 euro); • 90% della quota compresa tra 3 e 5 volte il minimo (1.405-2.342 euro) • 75% oltre 5 volte il minimio (2.342 euro)	Adeguamento solo per le pensioni fino a 3 volte il minimo (1.405 euro)

La nuova pensione di vecchiaia

Cosa è

E' la pensione che si ottiene al raggiungimento di una determinata età anagrafica, E' però richiesto di aver già maturato 20 di versamenti contributive, per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ottiene un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale.

Pensionamento flessibile fino a 70 anni

I nuovi limiti rappresentano **l'età minima** di pensionamento, per cui potranno scegliere di proseguire la attività lavorativa fino all'età di **70 anni**, con diritto al mantenimento del posto di lavoro. Tale proseguimento sarà incentivato con i coefficienti di trasformazione della pensione fino ai 70 anni che ne fanno crescere l'importo al crescere della età. 70 anni sono, quindi, l'ultima età utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

CHI	**2012**	**2014**	**2016**	**2018**	**2021**	**Altre condizioni**
Uomini dipendenti ed autonomi	66				67	Aver maturato almeno 20 anni di contributi e, per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ottenere un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale.
Donne dipendenti pubbliche	66				67	
Donne dipendenti privato	62	63a6m	65	66	67	
Donne autonome	63a6m	64a6m	65a6m	66	67	

CHI	**2012**	**2013 (*)**
Eta'		
Uomini dipendenti ed autonomi	66 anni	66 anni e 3 mesi
Donne dipendenti pubbliche	66 anni	66 anni e 3 mesi
Donne dipendenti privato	62 anni	66 anni e 3 mesi
Donne autonome	63anni e 6 mesi	63 anni e 9 mesi
Contributivo		
Già assicurato al 31.12.1995	20 anni	20 anni
Non assicurato al 31.12.1995	20 anni	20 anni
Limiti importo pensione		
Assicurato al 31.12.1995	Nessun limite	
Assicurato al 31.12.1995	1,5volte (**) assegno sociale	
(*) incluso aumento età per maggiore speranza di vita. (**) Si prescinde da questo limite in presenza di una età anagrafica di 70 anni, con 5 anni di contribuzione.		

Prima e dopo:

CHI	**Requisiti fino al 2011** (aggiungere le finestre di 12 mesi lavoratori dipendenti e 18 lavoratori autonomi	**Requisiti nel 2012** con decorrenza dal mese successivo alla loro maturazione (e penalizzazioni)
Donne privato	60 anni	62 anni
Uomini privato	65 anni	66 anni
Donne pubblico	61 anni	66 anni
Uomini pubblico	65 anni	66 anni
Donne autonomi	60 anni	63 anni e 6 mesi
Uomini autonomi	65 anni	66 anni

Come varia l'età nella pensione di vecchiaia

Anni	Lavoratori: età anagrafica (*) dipendenti ed autonomi	Lavoratrici: età anagrafica (*) Pubblico impiego	Lavoratrici: età anagrafica (*) dipendenti privato	Lavoratrici: età anagrafica (*) Autonome	Requisiti di età per assegno sociale
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	65 anni
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	62 anni	63 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 me	65 anni e 3 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 me	65 anni e 3 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2040	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2050	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo, un importo minimo di pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutato sulla base dell'andamento del PIL. I requisiti anagrafico saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dal'Istat.

La pensione anticipata

Cosa è

E' quella che si ottiene al raggiungimento di una certa **anzianità contributiva** a prescindere dal requisito anagrafico della età. Essa rappresenta l'unica modalità di uscita per chi non ha ancora raggiunto il requisito anagrafico della vecchiaia.

CHI	2012	2013	2014
Donne	41a1m	41 a2 m	41a 3 m
Uomini	42a1m	42 a2 m	42a 3 m

Prima e dopo:

CHI	Requisiti fino al 2011 (aggiungere le finestre di 12 mesi lavoratori dipendenti e 18 lavoratori autonomi	Requisiti nel 2012 con decorrenza dal mese successivo alla loro maturazione (e penalizzazioni)
Donne privato	Quota 96 = età minima di 60 anni o 40 anni di contributi	41 anni e 1 mese
Uomini privato	Quota 96 = età minima di 60 anni o 40 anni di contributi	42 anni e 1 mese
Donne pubblico	Quota 96 = età minima di 60 anni o 40 anni di contributi	41 anni e 1 mese
Uomini pubblico	Quota 96 = età minima di 60 anni o 40 anni di contributi	42 anni e 1 mese
Donne autonomi	Quota 97 = età minima di 61 anni o 40 anni di contributi	41 anni e 1 mese
Uomini autonomi	Quota 97 = età minima di 61 anni o 40 anni di contributi	42 anni e 1 mese

Come varia l'età nella pensione anticipata

Anno	Anzianità contributiva lavoratori pubblici privati e autonomi	Anzianità contributiva lavoratrici pubbliche private e autonome	Età anagrafica minima per tutti i lavoratori assunti per la prima volta dal 1° gennaio 1996 – contributivo puro (*)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2050	46 anni	46 anni	66 ani e 9 mesi
(*) età anagrafica minima zse in possesso di una anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale. I requisiti anagrafici saranno adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050..			

I vincoli

La penalizzazione	.. sono previste penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni di età anagrafica … • dell'1% annuo per i primi due anni • del 2% annui per gli accedenti i 2. Esempio per una pensione con 42 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età anagrafica: anno 59°, 1% + anno 60°, 1% + anno 61°, 2% + anno 62°, 2% = 6% di penalizzazione
Contributivo puro	… (prima attività lavorativa dal 1° gennaio 1996) … la pensione può essere conseguita al compimento della età anagrafica di 63 anni, purché siano accreditati almeno 20 anni di contribuzione e l'ammontare mensile della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo della pensione sociale
Le eccezioni per il solo anno 2012	Donne e uomini del settore privato che, al 31 dicembre 2012 matureranno i requisiti della pregressa normativa (almeno 35 anni di contributi e almeno 60° anno di età e 96 come quota di sommatoria anzianità contributiva + età anagrafica), possono avere la pensione anticipata al compimento del 64°anno di età anagrafica. Se più favorevole, le donne del settore privato possono avere la pensione di vecchiaia al compimento del 64° anno di età anagrafica qualora maturino nel 2012, 20 anni di anzianità contributiva e 60° di età anagrafica.

Ogni regola ha la sua eccezione

Fattispecie	Eventuale norma di riferimento
Chi aveva già maturato i requisiti con la previdente normativa (*)	Restano in vigore anche le cosiddette "finestre"
Le Donne con anzianità contributiva di almeno 35 anni e con età anagrafica di almeno 57 anni (dipendenti) 0 58 anni (autonome) che optano per la breve liquidazione della pensione con il sistema contributivo. (*)	Possibilità ammessa fino al 2015 purché entro il 1995 abbiano meno di 18 annidi contribuzione .
Lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, che maturino i requisiti entro il periodi di fruizione della indennità di mobilità (*)	Artt.li 4 e 24 della legge 223/1991. Art. 7, comma2 della legge 223/1991)
Lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011. (*) (**)	Art. 7, commi 6 e 7 della legge 223/1991
Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore o per i quali sia stato previsto il diritto di accesso a detti fondi entro il 4 dicembre 2011 (*) (**)	Art. 2, comma 28 della legge 662/1996
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011(*9 (**)	
Lavoratori che avevano/abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio entro il 4 dicembre 2011(*) (**)	Art. 72, comma 1del DL 112/2008
Lavoratori addetti a mansioni usuranti (*)	
Chi raggiunge i 66 anni di età anagrafica dal 2012 in poi. Infatti, con la abolizione delle finestre la decorrenza diventa immediata parificando il trattamento a quello previgente di 65 ani + 1 di finestra (*)	
Lavoratori del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 maturino i vecchi requisiti mediante pensionamento anticipato al compimento dei 64 anni di età anagrafica	
Lavoratrici del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 maturino una anzianità contributiva di almeno 20 anni ed una età anagrafica d almeno 60 anni: e, se più favorevole, possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del 64° anno anagrafico.	

(*) trovano applicazione le disposizioni sull'adeguamenti dei requisiti agli incrementi delle speranza di vita.
(**) l'accesso alla pensione sarà regolamentato con un apposito DM che fisserà anche il numero massimo dei beneficiari.

Salvaguardia da attuare

La nuova legge stabilisce che con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con l'Economia, sono definite le modalità di attuazione della salvaguardia, compresa la determinazione del limite numerico dei lavoratori interessati al beneficio nel rispetto delle risorse predeterminate.

Nel plafond sono ricompresi anche i lavoratori in mobilità che al momento della riforma delle decorrenze della pensione rispetto alla maturazione del diritto sono stati esentati dalla finestra di 12 mesi e sottoposti alla vecchia disciplina di uscita.

Gli enti di previdenza devono monitorare l'andamento delle domande di pensionamento: superato il tetto dei beneficiari l'istruttoria si bloccherà.

In ogni caso, anche per questi lavoratori si applicano gli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

I requisiti per gli addetti ad attività usuranti

Anno	2008	2009 (1° semestre)	2009 (2° semestre)	2010	2011	2012
Requisiti normali (anni)	58	58	59	59	60	62
Requisiti ridotti (anni)	57	57	57	57	57	60
35 anni contributi	SI	SI	--	--	--	--
Quota	--	--	95 (normale) 93 (ridotta)	95 (normale) 94 (ridotta)	95 (normale) 94 (ridotta)	97 (normale) 96 (ridotta)

I requisiti per gli addetti al lavoro notturno

Anno	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Numero di notti da 64 a 71				
Età	58	59	59	62
Quota	93		94	98
Numero di notti da 72 a 77				
Età	57	57	58	61
Quota	93	94	94	97

Quota 96 e 60 anni

La nuova norma ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente. Tale fondo è stato, infatti, originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3anni rispetto alla generalità dei lavoratori. Quindi, nel 2012 non ci sarà più lo sconto di due anni su quota 96 e di tre anni sull'età anagrafica di 6o anni: i requisiti di quota 94 e5 7 anni valgono solo per quanti maturano il diritto alla pensione entro il dicembre 2011.

Nel 2012 i dipendenti addetti ad attività faticose potranno andare in pensione solo se raggiungeranno quota 96 e 60 anni dieta, senza più lo sconto dice anni su ciascuno dei due parametri.. Dal 2013 il requisito diventerà quota 97 e 61 di età. Non basta, poiché da quell'anno scatterà il primo adeguamento alla speranza di vita, che dunque porterà ai parametri a 97 e tre mesi e a 61 e tre mesi.

Una volta raggiunto il diritto alla pensione occorrerà aspettare che trascorrano i 12 mesi della decorrenza differita. L'assegno, in pratica, verrà pagato dal 13° mese rispetto alla maturazione dei requisiti, in mancanza di un diritto autonomo già acquisito.

I notturni

Una particolare disciplina riguarda i lavoratori notturni: in particolare quanti fanno i turni e sono impegnati in orario notturno per almeno sei ore tra la mezzanotte e le cinque. Chi accumula durante l'anno da 64 a 71 «notti», dal 2012, potrà andare in pensione con quota 98 (+ 2 rispetto a 96) e 62 anni (+ 2 rispetto all'età di 6o anni). Dal 2013, i requisiti si alzeranno: 63 anni e quota 99; a ciascun parametro occorre aggiungere i tre mesi della speranza di vita. Quanti invece fanno turni per 72-77 notti, dovranno arrivare a quota 97 (+ i rispetto a 96) e 61 anni (+i rispetto a 6o anni). Dal 2013 occorrerà raggiungere quota 98 e 62 di età (più i tre mesi della speranza di vita).

I lavoratori che per tutto l'anno svolgono atti-vità notturna per almeno tre ore comprese nel periodo mezzanotte-cinque del mattino sono soggetti ai requisiti ordinari per gli addetti ad at-tività usuranti.

Le alternative

La nuova norma specifica che i lavoratori addetti ad attività usuranti possono andare in pensione con l'assegno anticipato: quindi, nel 2012, con 41 anni e un mese per le donne e con 42 anni e un mese per gli uomini. Questi parametri sono soggetti, oltre all'adeguamento della speranza di vita, all'innalzamento previsto per legge: un mese nel 2013 e altrettanto nel 2014. In questo caso, però, gli addetti ad attività faticose non saranno risparmiati dalla penalizzazione per pensionamenti anticipati rispetto ai 62 anni di età. Chi decide di chiedere l'assegno a 61 anni subirà un taglio dell'une sulla quota di pensione calcolata in relazione alle anzianità contributive accumulate entro 1131 dicembre 2ou. Chi sce-glie di andare in pensione

a 6o anni avrà, com-plessivamente, una penalizzazione del 2% (1% per ogni anno mancante a 62). Ulteriori anticipi rispetto ai 6o anni saranno "sanzionati" con un taglio aggiuntivo del 2% per ogni anno.
L'altra possibilità di anticipo è quella di utilizzare l'uscita a 63 anni: la condizione - per gli ad-detti ad attività usuranti come per la generalità dei lavoratori - è di avere il primo accredito con-tributivo «successivamente ali° gennaio 1996». Dunque la pensione sarà determinata interamente con il sistema di calcolo contributivo. Occorrerà poi aver accumulato almeno 20 anni di versamenti effettivi; la prima rata mensile di pensione non può essere al di sotto di 2,8 volte l'assegno sociale (l'importo sarà rivalutato ogni anno dall'Istat in base alla variazione media quinquennale del PIL).

Gli … esclusi per ora …
Le esenzioni dalla riforma hanno interessato tutte quelle persone che 2011 come già nel 2010, hanno preso decisioni definitivo circa l'abbandono del posto di lavoro, temendo conto della prevista data di maturazione della pensione, senza aver fatto ricorso alla prosecuzione volontaria.
Altra fattispecie è quella connessa alla iniziativa aziendale di riconoscere un incentivo all'esodo, commisurato al periodo mancante alla pensione, formando una conciliazione tombale.
Altrettanto dicasi per i lavoratori licenziati senza passare per la mobilità, all'esito di una procedura collettiva, conclusa con un accordo sindacale (ex dipendenti da imprese con meno di 16 dipendenti).
La CISL si sta' impegnando al riguardo.

Il sistema di calcolo … contributivo per tutti dal 2012

Calcolo	**Lavoratore che al 31 dicembre 1995**		
	Aveva almeno 18 anni di contributi Somma di due componenti	**Aveva meno di 18 anni di contributi** Somma di due componenti	**Non aveva ancora versato contributi** Componente unica
Retributivo fino al 31 dicembre 1995	**1^ quota** Pari al 2% (*) della retribuzione pensionabile (**) per ogni anno di contribuzione	**1^ quota** Pari al 2% (*) della retribuzione pensionabile (**) per ogni anno di contribuzione	---
Contributivo dal 1° gennaio 1996	---	**2^ quota** Pari al montante contributivo (^) moltiplicato per il coefficiente di trasformazione (^^)	**Quota unica** Pari al montante contributivo (^) moltiplicato per il coefficiente di trasformazione (^^)
Retributivo sino al 31 dicembre 2011	**1^ quota**	---	---
Contributivo dal 1° gennaio 2012	**2^ quota** Pari al montante contributivo (^) moltiplicato per il coefficiente di trasformazione (^^)	**2^ quota**	**Quota unica**

(*) quota di pensione pari al 2%/anno della retribuzione soggetta a contributi previdenziali percepiti entro il limite di euro 42.111 (nel 21010) e decrescente per importi superiori (70% con 35 anni e 80% con 40 anni di contribuzione.
(**) Rp prima del 1992 Pri alla ultima retribuzione/reddito mensile per i dipendenti pubblici e alla media degli ultimi 5/10 anni per i dipendenti privati ed autonomi.; dal 1993 è la media degli ultimo 10 anni per i dipendenti pubblici e privati e degli ultimi 15 per gli autonomi.
(^) e? la somma di tutti i contributi versati durante tutti i rapporti di lavoro e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del PIL. La aliquota di contribuzione è del 33% della Rp per i lavoratori dipendenti e del 20% per gli autonomi
(^^) variano in base alla età. Dal 2010 tra un minimo del 4,42% a 57 anni ad un massimo di 5,62% a 65 anni. Vengono rivisti ogni 3 anni in relazione alle speranza di vita. Ora verranno fissati fino alla età di 740 anni. Il prossimo adeguamenti alle speranza di vita è previsto nel 2013.

Così nell'ex Fondo di Previdenza Elettrici

PERIODO	RETRIBUZIONE	COEFFICIENTE	QUOTA DI PENSIONE		
Fino al 31.12.1992	Ultimi 6 mesi ragguagliati ad anno. Retribuzione di riferimento (MT+ex cont.+Anzianità+Liv.funzione) al momento del pensionamento		A		
Da 1.1.1993 a 31.12.1994	6 mesi + 50% settimane da 1.1.1993 alla risoluzione del rapporto di lavoro	2,514 %	B	C	D
Da 1.1.1995 a 31.12.1995	Max = 6 + 18 = 24 mesi				
Da 1.1.1996 a 31.1.2.1996	6 mesi + 66% settimane da 1.1.1996 alla risoluzione del rapporto di lavoro (8 mesi all'anno), fino a raggiungere 10 anni (al 31.12.2007) per chi era in servizio al 31.12.1992	2%			
Da 1.1.1997 in poi	c.s. con la retribuzione di riferimento comprensiva di tutte le voci, per chi aveva più di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995				
Da 1.1.1996 in poi	Quota contributiva per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995	2%	E		

Quanto sopra indicato, porta ad individuare quote di pensione, definite **quote A), B), C),D), E),** per le quali si definiscono dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

I coefficienti di rivalutazione (in %)

Età / Anno	57	58	59	60	61	62	63	64
1995	4,72	4,86	5,01	5,16	5,33	5,51	5,71	5,91
2010	4,42	4,54	4,66	4,80	4,94	5,09	5,26	5,43

La speranza di vita

Dal 2010 il nostro ordinamento pensionistico prevede l'aggancio automatico dei requisiti anagrafici necessari per andare in pensione alle "speranze di vita" (vita media per Donne e Uomini), per garantire l'equilibrio nel lungo periodo delle gestioni previdenziali.

L'Italia è il Paese al mondo in cui il tasso di invecchiamento della popolazione è il più intenso e veloce, come confermato anche dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

I dati demografici confermano il costante incremento della vita media della popolazione italiana che ha caratterizzato tutto il secolo trascorso e che ha portato nel 2001 la speranza di vita **alla nascita a** 76,7 anni per gli uomini e a 82,9 anni per le donne. Per il sistema pensionistico la speranza di vita va calcolata dall'ISTAT **all'età di 66 anni** in riferimento alla popolazione residente in Italia.

Tutti i requisiti per l'accesso al sistema pensionistico saranno via via adeguati in base agli incrementi della speranza di vita.

Ciò vale per ogni tipologia di prestazione: nuova vecchiaia, pensione anticipata, assegno sociale.

Il promo adeguamento si applicherà nel 2013 e, come prevede il DM dell'Economia del 19 dicembre 2011, sarà pari a 3 mesi.

La legge stabilisce che l'età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere di almeno 67 anni nel 2021; se in base agli aumenti per le speranza di vita non si raggiungerà questo livello, si dovrà procedere in modo automatico.

Dopo i primi due adeguamenti triennali, nel 2013 e nel 2016, a partire dal 2019 l'adeguamento avrà cadenza biennale.

La rivalutazione delle pensioni

… così nel 2011 …

2011 – Pensione superiore al trattamento minimo in Euro (AGO/FPE)	Misura % perequazione	% 2011 provvisoria	% 2011 Definitiva
fino a euro 1.382,91 (3 volte il minimo AGO)	100	1,40	1,6
oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85 (3 volte il minimo AGO)	90	1,26	1,44
oltre euro 2.304,85	75	1,05	1,2

..e così nel biennio 2012 e 2013 …

La platea dei pensionati che si vedranno perequate, per il biennio 2012-2013, la pensione al 100% dell'inflazione: Istat riguarda quanti percepiscono una pensione di 18.265,65 euro lordi all'anno/1.405,05 lordi mensili.
Se l'importo è superiore a questo limite, non ci sarà alcuna rivalutazione per tutto l'ammontare.
Per garantire omogeneità di trattamento, è stato, comunque, stabilito che, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite incre-mentato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (pari a 1.441,58 euro). Per i trattamenti superiori a 1.441,58 euro, quindi, non sarà assicurata alcuna copertura all'inflazione.
Al fine di definire la soglia sulle singole pensioni si prenderà a riferimento il reddito pensionistico totale del pensionato.

Pensione lorda annua arrotondata	Pensione lorda al mese	Rivalutazione	
		2012	2013
6.100	469,2	85,4	85,4
7.000	538,5	98,0	98,0
8.000	615,4	112,0	112,0
9.000	692,3	126,0	126,0
10.000	769,2	140,0	140,0
11.000	846,2	154,0	154,0
12.000	923,1	168,0	168,0
13.000	1.000,0	182,0	182,0
14.000	1.076,9	196,0	196,0
15.000	1.153,8	210,0	210,0
16.000	1.230,8	224,0	224,0
17.000	1.307,7	238,0	238,0
18.000	1.346,6	252,0	252,0
19.000	1.461,5	0,0	0,0
In base agli indicatori 2011: pensione minima di 6.079,59 euro lordi annui e rivalutazione all'1,4%; gli indicatori 2012 devono ancora essere decretati.			

Il contributo di solidarietà

Per verificare la sussistenza dell'obbligo di solidarietà, si devono cumulare tutti i trattamenti pensionistici ricevuti in un anno, compresi quelli erogati dai fondi pensionistici integrativi e complementari. A tale fine è il casellario pensionistico a fornire tutti i dati utili per il prelievo del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
La trattenuta è determinata in via preventiva, in quanto sarà poi oggetto di conguaglio a fine anno. In seguito all'incremento del contributo disposto dalla manovra di Natale, per le pensioni di importo superiore a 200mila euro il conguaglio per il 2011 potrà essere pesante.
Tale contributo è deducibile ai fini Irpef, in analogia con quanto avvenne per il contributo di solidarietà introdotto dalla Finanziaria 2004.

Pensione lorda	Contributo lordo	Minore imposta	Contributo netto
91.000	50	21,5	2/8,5
100.000	500	215,0	285,0
110.000	1.000	430,0	570,0
120.000	1.500	645,0	855,0
130.000	2.000	860,0	1.140,0
140.000	2.500	1.075,0	1.425,0
150.000	3.000	1.2900,0	1.710,0
160.000	4.000	1.720,0	2.280,0
170.000	5.000	2.150,0	2.850,0
180.000	6.000	2.580,0	3.420,0
190.000	7.000	3.010,0	3.990,0
200.000	8.000	3.440,0	4.560,0
210.0 0 0	9.500	4.085,0	5.415,0
220.000	11.000	4.730,0	6.270,0
230.000	12.500	5.375,0	7.125,0
240.000	14.000	6.020,0	7.980,0
250.000	15.500	6.665,0	8.835,0
260.000	17.000	7.310,0	9.690,0
270.000	18.500	7.955,0	10.545,0
280.000	20.000	8.600,0	11.400,00
290.000	21.500	9.245,0	12.255,0
300.000	23.000	9.890,0	13.110,0

Contributo di solidarietà dei Fondi Speciali

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2017 viene introdotto un contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondi **Elettrici,** Telefonici, Trasporto, INPDAI) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Sono esclusi dal contributo di solidarietà pensionati ed iscritti che non raggiungevano 5 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Sono altresì escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Per il Fondo volo l'imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

La pensione al netto del contributo di solidarietà non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Le percentuali del contributo di solidarietà sono riportate nella tabella che segue.

TABELLA A – Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995	**da 5 a fino a 15 anni**	**oltre 15 fino a 25 anni**	**Oltre 25 anni**
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	**0,3%**	**0,6%**	**1,0%**
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	**0,5%**	**0,5%**	**0,5%**
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Quando andrò in pensione?

Esempi basarti sulla data di nascita secondo le nuove regole e le previsioni degli adeguamenti correlati alle speranza di vita. Le cordonate: ascissa l'età dell'ingresso nel mondo del lavoro – ordinata l'anno di nascita.

UOMINI DEL SETTORE PRIVTO																		
A/E	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
1950	-	-	-	-	-	-	-	2010-2011	2012	2014	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1951	-	-	-	-	-	-	-	2015	2015	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
1952	2011	2011	2014	2015	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
1953	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1954	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1955	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1956	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1957	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
1958	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1959	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
1960	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
1961	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028
1962	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029
1963	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1964	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032
1965	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033
1966	0227	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
1967	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
1968	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036
1969	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037
1970	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038

DONNE DEL SETTORE PRIVATO																	
A/E	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	-	-	-	-	-	2012-	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
1952	2012	2013	2014	2015	2010-2011	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016
1953	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
1954	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1955	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1956	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1957	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
1958	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1959	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
1960	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
1961	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028
1962	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029
1963	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1964	2024	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2031	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032
1965	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033
1966	2026	2027	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
1967	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
1968	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036
1969	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037
1970	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038

L'assegno sociale

Presupposi
L'assegno sociale è stato istituito, dal 1° gennaio 1995. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Viene corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (ma la riforma, come detto innalza questo requisito e lo sottopone all'adeguamento della speranza di vita) e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
Elemento costitutivo del diritto è la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il richiedente, la provvidenza e il luogo.
Infatti, salvo che per gravi motivi sanitari documentati, l'Inps procede alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese.

Il requisito anagrafico di età secondo la nuova normativa.

Anno	**Età**	**Anno**	**Età**
2012	65 anni	2019	66 anni e 11 mesi
2013	65 anni e 3 mesi	2020	66 anni e 11 mesi
2014	65 anni e 3 mesi	2021	67 anni e 2 mesi
2015	65 anni e 3 mesi	2022	67 anni e 2 mesi
2016	65 anni e 7 mesi	2023	67 anni e 5 mesi
2017	65 anni e 7 mesi	2024	67 anni e 5 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	2025	67 anni e 8 mesi

La reversibilità o pensione ai superstiti
Si tratta di una prestazione erogata a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti.
La pensione ai superstiti si divide in:

- **pensione di reversibilità**, quando il deceduto era titolare di una pensione diretta di: vecchiaia, anzianità, inabilità o di invalidità;
- **pensione indiretta**, quando il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato; vengono considerati superstiti di assicurato quelli del titolare di assegno ordinario di invalidità, dato che lo stesso assegno non è reversibile.

Requisiti contributivi del defunto
Per far scattare il diritto alla pensione, da parte dei superstiti, è necessario che il deceduto fosse in possesso dei seguenti requisiti, in via alternativa:

- quelli previsti, dalla vecchia normativa, per la pensione di vecchiaia, cioè 780 contributi settimanali;
- quelli per l'assegno di invalidità, cioè 260 contributi settimanali, di cui i56 nel quinquennio precedente la data del decesso.

Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta a condizione che siano perfezionati i requisiti citati, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell'assegno.

I superstiti aventi diritto

LE QUOTE SECONDO LA PARENTELA (a carico)			
Soggetti aventi diritto	Aliquota della pensione Spettante al defunto (%)	Soggetti aventi diritto	Aliquota della pensione Spettante al defunto (%)
Solo figlio	60	Due genitori	30
Coniuge e un figlio	70	Due fratelli o sorella	30
Due figli	80	Tre fratelli o sorelle	45
Coniuge e due figli	100	Quattro fratelli o sorelle	60
Tre o più figli	100	Cinque fratelli o sorelle	75
Un genitore	15	Sei fratelli o sorelle	90
Un fratello o sorella	15	Oltre sei fratelli o sorelle	100

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

La corresponsione delle pensioni ai superstiti, è vincolata al reddito percepito dal beneficiario, secondo il seguente schema:

la pensione di reversibilità continua a subire le limitazioni in caso di redditi da parte del titolare.
In particolare, continuano ad applicarsi le regole introdotte con la legge 335/1995 che, dal 1° settembre 1995, prevede le seguenti riduzioni:

Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
Reddito fino a 3 volte (*)	Nessuna
Reddito superiore a 3 volte (*)	25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 4 volte (*)	40% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte (*)	50% dell'importo dell'assegno

(*) il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

L'incumulabilità non si applica nel caso in cui siano presenti contitolari. Spetta al richiedente, sia al momento della presentazione della domanda di pensione che negli anni successivi, fornire la dichiarazione dei redditi percepiti per determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

La ricongiunzione dei contributi

Dal 1° luglio 2010 la richiesta di ricongiungere i contributi versati a due o più casse previdenziali è sempre a titolo oneroso. Lo ha stabilito la manovra correttiva 2010, la legge n.122 (articolo 12*)* che ha modificato le regole per la ricongiunzione di cui alla legge 29/79. Con l'istituto della ricongiunzione si provvede a unificare presso una sola forma di previdenza i contributi versati in gestioni diverse, allo scopo di ottenere un'unica pensione. La richiesta può essere presentata dal lavoratore in qualsiasi momento, purché i contributi che formano oggetto della ricongiunzione non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
L'istituto della ricongiunzione è regolato da due distinte leggi: la legge 7 febbraio 1979 n.29 (articoli 1 e 2) e la legge 5 marzo 1990 n45.

Il calcolo dell'onere

Per calcolare il costo della ricongiunzione bisogna considerare alcuni elementi variabili, quali:

- la data di presentazione della domanda; .
- l'età del richiedente, riferita alla data della domanda;
- l'anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi ricongiunti) riferita alla data della domanda;
- il sesso del richiedente.

Sulla base di questi elementi si calcola il «coefficiente di riserva matematica» che va moltiplicato per la maggior quota di pensione (beneficio pensionistico) derivante dalla differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi oggetto di ricongiunzione e il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi. All'importo così ottenuto è sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dall'altra gestione e su tale ulteriore importo è effettuato uno sconto del 50%, e la somma risultante rappresenta il costo della ricongiunzione.

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

L'articolo 1 della legge 29/79 permette di **ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti**,

gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni "alternative" quali Inpdap, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori' diretti, coloni e mezzadri con esclusione della Gestione separata dei parasubordinato.

Prima del 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" **avveniva senza oneri per il richiedente**. Tutto l'onere era a carico delle gestioni previdenziali, che dovevano trasferire nel Fondo i contributi relativi ai periodi ricongiunti, con l'aggiunta degli interessi al tasso annuo del 4,50 per cento.

Dal 1° luglio 2010, le richieste di ricongiunzioni di contributi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti **sono diventate a titolo oneroso**, con onere pari al 50% della differenza tra l'importo dell'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti. Infatti, i commi l2-septies, l2-octies e l2-novies dell' articolo 12 della legge 122/2010 hanno modificato, rispettivamente, le norme in materia di ricongiunzione, di cui all'articolo 1 della legge *29179* e di trasferimento della posizione assicurativa del Fondo di previdenza degli **elettrici** e telefonici (si veda la scheda). Quindi, dallo luglio 2010 le ricongiunzioni ai sensi dell'articolo 1 legge 29/79, che consentivano il trasferimento nel Fpld a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, sono diventate onerose.

°°*°

I lavoratori **elettrici** e telefonici pagano per la "ricongiunzione" dei contributi versati.

Dalle richieste presentate a decorrere dal 1 .luglio 2010, infatti, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici è trasferita nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti solo a domanda degli interessati e solo a titolo oneroso. Dalla stessa data sono stati infatti abrogati:

- .l'articolo 3, comma 14, del D.Lgs. n.562/1996 che prevedeva il trasferimento gratuito a domanda della posizione assicurativa dal , Fondo elettrici all'assicurazione generale obbligatoria;
- l'articolo 28 della legge 1450/56 che consentiva il trasferimento gratuito d'ufficio o a domanda della contribuzione dal Fondo telefonici all'Ago.

Fondi diversi dal Fpld

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive **(ex FPE**), esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps **può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare**. L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Questo tipo di ricongiunzione, è sempre stata a titolo oneroso. Peraltro, il comma l2-decies dell' articolo 12 della legge 122/2010 ha apportato modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 1338/62, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. Di conseguenza, **per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010** (data di entrata in vigore della legge) l'onere per la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 è determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal Dm 31 agosto 2007), **rendendo, ulteriormente più oneroso, il costo da pagare per la richiesta di ricongiunzione.**

Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29/79.

La totalizzazione

Un'alternativa alla ricongiunzione onerosa è offerta dalla cosiddetta "totalizzazione" che dal 1° gennaio 2006 consente di cumulare, senza alcun onere a carico del beneficiario, tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche. La riforma è intervenuta anche su questo fronte eliminando la condizione, ossia il periodo minimo di 3 anni di contributi, che consentiva sino al 2011 l'utilizzo di questo meccanismo. Con la totalizzazione chi è stato iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti e la gestione separata Inps, quella dei cosiddetti parasubordinati) può utilizzare, sommandoli, i

periodi assicurativi non coincidenti, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione:

- di vecchiaia, a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile prevista e che possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione;
- anticipata, a condizione che possa far valere i previsti contributivi di volta in volta richiesti, indipendentemente dall'età anagrafica;
- di inabilità e indiretta.

La totalizzazione, la cui richiesta esclude il ricorso alla ricongiunzione, riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle diverse gestioni.
Per ottenere la totalizzazione dei periodi contributivi occorre presentare un'apposita domanda all'ente presso cui da ultimo il lavoratore interessato è (o è stato) iscritto.
Il calcolo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione viene effettuato applicando esclusivamente il criterio contributivo.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Il pagamento della pensione "totalizzata", la somma degli importi liquidati dalle singole gestioni, è effettuato sempre dall'Inps, anche nel caso in cui non sia interessata contribuzione Inps.

I contributi figurativi (gratuiti)
In alcuni periodi della vita lavorativa la retribuzione può venir meno e con essa la contribuzione obbligatoria. Tuttavia, non sempre a ciò si accompagna la perdita dell'accredito contributivo ai fini del diritto e/o della misura del trattamento pensionistico. Vi sono, cioè, periodi ed eventi che generano il diritto alla contribuzione "figurativa", automaticamente o a richiesta del lavoratore.
L'accredito della contribuzione figurativa può essere fatto valere dai lavoratori iscritti:

- nell'assicurazione generale obbligatori dei lavoratori dipendenti;
- nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- nei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Inps dove previsto dalle relative norme regolamentari.

È utile rilevare che, a differenza di altri istituti quali il riscatto o la ricongiunzione, l'accredito figurativo non comporta costi a carico del lavoratore.

Efficacia e valore dei contributi figurativi ai fini della pensione

Tipologia	**Efficacia (*)**		**Valore retributivi di accredito**
	Diritto	**Misura**	
Disoccupazione indennizzata	NO	SI	Medie delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui i periodi si collocano.
Ricovero per malattia TBC	SI	SI	
Malattia comune o infortunio	NO	SI	
Donazione sangue	SI	SI	
Servizio militare	SI	SI	
Maternità	SI	SI	
Cassa integrazione	SI	SI	Retribuzione messa a base per il calcolo della integrazione stessa
Mobilità	SI	SI	Retribuzione messa a base per il calcolo della indennità stessa
Aspettativa per funzioni pubbliche	SI	SI	Commisurato alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa
(*) L'efficacia si riferisce ala sola pensione anticipata. Per le altre tipologie (vecchiaia, invalidità, superstiti) la contribuzione figurativa è sempre utile, sia per il diritto che per la misura del trattamento. **Il limite dei contributi figurativi** che possono essere considerati ai fini della pensione di anzianità **è di cinque anni** per quanti non hanno contributi accreditati entro il 31 dicembre 1992. La norma, dopo la sostanziale cancellazione delle pensioni di anzianità, andrà raccordata con le novità della riforma contenuta nel Dl 201/2011, legge 214/2011.			

I riscatti

La nuova normativa dispone che la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 2012 sia calcolata secondo il sistema contributivo.

Ne deriverà un cambiamento anche nel calcolo dei riscatti.

Le nuove norme guardano al domani giocando tutto sul sistema contributivo: più versamenti significheranno una pensione più alta.

Riscatto	**Fino al 2007**	**Dal 2008**
Domanda	Poteva essere presentata solo dopo aver versato almeno un contributo obbligatorio	Può essere presentata anche prima dell'inizio della attività lavorativa
Costo	Aliquota contributiva obbligatoria (33% per i dipendenti) applicata allo stipendio annuo lordo, per il numero degli anni da recuperare	Stesso calcolo. Se invece richiesto prima dell'inizio della attività lavorativa, si applica il 33% dell'imponibile contributivo dei commercianti (14.927 euro nel 2012) e si moltiplica il risultato per il numero degli anni da riscattare
Rateizzazione	Consentito fino ad un massimo di 5 anni, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale	Consentito fino ad un massimo di 10 anni senza interessi
Efficacia anni universitari	Non computabili ai fini della anzianità richiesta per la pensione contributiva	Piena computabilità ai fini della anzianità richiesta per la pensione contributiva
Agevolazione fiscale	L'onere di riscatto può essere dedotto solo dai redditi dell'interessato	Nel caso di soggetto privo di reddito tassabile, l'onere di riscatto può essere detratto dal reddito dei genitori

Evento	**Massimo accreditabile**
Periodo facoltativo per maternità fuori dal rapporto di lavoro	6 mesi
Assenza per assistenza familiari disabili (80%)	5 anni
Interruzione periodo di lavoro	3 anni
Corsi formazione professionale	Durata corso
Studi universitari	Durata del corso legale

Le rendite per invalidità

La legislazione attualmente in vigore prevede due diverse prestazioni a favore di chi è vittima di infortuni o malattie dalle conseguenze tragiche: una interessa le forme invalidanti meno gravi (assegno d'invalidità) e l'altra i casi di infermità totale (pensione d'inabilità). L'austerity previdenziale ha interessato anche questi trattamenti che vengono ridotti, sull'esempio di quanto stabilito per le pensioni di reversibilità, nel caso in cui l'invalido possa contare anche su redditi di lavoro.

L'identikit - i requisiti per la pensione d'invalidità e d'inabilità	
Invalidità	Spetta se il grado d'invalidità è almeno pari al 67%. L'assegno ha durata triennale e può essere rinnovato
Inabilità	Spetta a chi si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività (100% invalidità). L'assegno è permanente. Viene calcolato sommando agli anni di contribuzione effettiva il periodo mancante al compimento dei 55 anni (donne) e 60 anni (uomini)
Requisiti	Oltre al grado d'invalidità il lavoratore deve avere almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente.

Ecco, in sintesi, chi può incassare l'assegno d'invalidità o quello d'i-nabilità.

l'assegno d'invalidità
Viene riconosciuto quando la capacità di lavoro risulta ridotta in modo permanente a meno di un terzo (67% di invalidità). L'assegno ha carattere temporaneo poiché viene accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma, sempre che il titolare risulti ancora invalido.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente, ossia indipendentemente dalla domanda dell'interessato.
L'assegno non è reversibile ai superstiti e, al raggiungimento dell'età pensionabile, si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia purché l'invalido possa far valere almeno 20 anni di contributi.

la pensione d'inabilità
Viene corrisposta al lavoratore che si venga a trovare nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficua attività; in sostanza, Minimo contributivo
Sia per l'assegno d'invalidità che per la pensione di inabilità è richiesto un minimo di cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Cumulo di assegni di invalidità e reddito del beneficiario

L'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella G – applicabile anche agli iscritti al FPE, vincola la corresponsione dell'assegno di invalidità, compatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro, al reddito percepito dal beneficiario, secondo il seguente schema:

Ammontare dei redditi €	**Percentuale di riduzione**
Reddito fino a 4 volte (*)	Nessuna
Reddito superiore a 4 volte (*)	25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte (*)	50% dell'importo dell'assegno

(*) il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO €		
Anno	**Ammontare dei redditi €**	**Percentuale di riduzione**
2011	Fino a euro 24.306,36	Nessuna
	oltre euro 24.306,36 fino a euro 30.382,95	25 per cento
	oltre euro 30.382,95	50 per cento

Ricongiunzioni onerose fondi pensione – Lettera unitaria CGIL- CISL - UIL
La legge 122/2010 ha abrogato una serie di norme che consentivano, in presenza di determinate condizioni, ai lavoratori del settore privato (elettrici, telefonici) e del settore pubblico, con contribuzioni presso diverse gestioni previdenziali, di chiedere il trasferimento o la ricongiunzione gratuiti della contribuzione in un unico fondo.
A partire dal luglio 2010, a questi lavoratori vengono, di fatto, imposti oneri di ricongiunzione estremamente gravosi.
Le segreterie CGIL, CISL e UIL hanno inviato al Ministro Fornero la lettera unitaria che si riporta per chiedere il ripristino della normativa precedente.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

°°*°

CGIL – CISL - UIL
Roma, 20 gennaio 2012

On.le Ministro
Prof.ssa Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
R O M A

Oggetto: Ricongiunzioni onerose fondi pensione

Signor Ministro,
vogliamo richiamare la Sua attenzione sulle iniquità prodotte dall'art. 12 della L.122/2010 con l'introduzione dell'onerosità nelle operazioni di ricongiunzione o trasferimento dei contributi da Fondi esclusivi o sostitutivi verso il regime generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
L'effetto pratico di questa modifica è che tutti quei lavoratori che hanno avuto una vita lavorativa svolta in aziende private e/o pubbliche diverse, oggi per poter accedere alla propria pensione per la quale hanno sempre versato regolarmente i contributi dovuti, devono pagare ulteriori oneri.
È il caso:
dei dipendenti pubblici che hanno lavorato nel settore privato;
dei Lavoratori Socialmente utili che dopo un periodo di lavoro privato e un lungo periodo di precariato sono stati assunti presso gli enti locali;
degli insegnanti che hanno lavoratori presso scuole private e poi presso istituti pubblici;
dei dipendenti delle società afferenti a Poste Italiane dapprima iscritti all'INPS e successivamente ad IPOST;
dei lavoratori dipendenti delle aziende municipalizzate (con iscrizione INPDAP) il cui contratto è stato "ceduto" alla società subentrata nel servizio;
dei lavoratori del settore telefonico ed elettrico, ecc.
In molti dei casi descritti l'INPS per ricongiungere o trasferire i periodi contributivi dal relativo fondo ha chiesto centinaia di migliaia di euro.
Questa modifica introdotta dal precedente governo e per sua stessa ammissione realizzata per impedire che le donne del settore pubblico, raggiunto il 60° anno di età potessero spostare gratuitamente i loro contributi dall'INPDAP all'INPS, di fatto colpisce tutti i lavoratori in modo indiscriminato.
Il trasferimento gratuito infatti si rendeva necessario ogni qual volta il lavoratore o la lavoratrice cessava dall'iscrizione al proprio fondo di appartenenza (esclusivo o sostitutivo) senza aver maturato il diritto a pensione. L'alternativa infatti sarebbe una ricongiunzione onerosa verso il fondo d'appartenenza non sempre sostenibile da parte dei lavoratori o lavoratrici interessati.
Dopo l'intervento dell'art. 12 delle legge 122/2010 qualsiasi movimento di contribuzione (anche quelli verso INPS) **diventano onerosi indipendentemente dal fatto che l'operazione di ricongiunzione/trasferimento generi un migliore importo di pensione e quindi un reale beneficio**.
Se un lavoratore può vantare complessivamente, tra tutte le gestioni a cui è stato assicurato, un'anzianità contributiva e un'età anagrafica sufficienti a realizzare il diritto a pensione, di fatto, non può esercitare tale diritto perché l'INPS richiede improponibili oneri di ricongiunzione, i alcuni casi di centinaia di migliaia di euro.
L'impossibilità sopravvenuta di trasferire gratuitamente la contribuzione maturata nel fondo esclusivo o sostitutivo verso l'INPS in molti casi ha reso sterile l'utilizzo di quella contribuzione incrementando il numero delle posizioni silenti in contraddizione con il dettato costituzionale.
Per far fronte ad una emergenza di carattere transitorio, come appariva l'esigenza di impedire l'aggiramento della norma sull'elevazione dell'età pensionabile da parte delle donne del pubblico impiego, è stata soppressa una norma fondamentale dell'ordinamento come la legge 322/58.
A nostro avviso la questione nasce da un errore legislativo, peraltro riconosciuto dallo stesso Parlamento nella precedente legislatura in più occasioni con una produzione di atti parlamentari abbastanza cospicua, di cui Lei è certamente a conoscenza. Se una norma è errata o sbagliata (ed è stata riconosciuta tale da organi parlamentari e di governo) non può continuare a esplicare i suoi effetti nell'ordinamento. Né vi possono essere perplessità sui costi dell'operazione poiché il danno che ne deriva ai lavoratori che si vedono negare il diritto a pensione è ben più alto. La norma sbagliata deve essere rimossa dall'ordinamento con la medesima urgenza con cui vi è stata introdotta, altrimenti diventa odiosa e intollerabile. A nostro avviso deve essere dunque ripristinato il principio di matrice Costituzionale espresso dalla legge 322/58, secondo il quale chiunque cessi l'attività lavorativa senza aver maturato il diritto a pensione nel proprio fondo ha diritto a far confluire gratuitamente tutta la sua contribuzione verso il regime generale dell'AGO.
L'art. 12 delle legge 122/2010 discrimina le scelte pensionistiche fatte dai lavoratori, che hanno mostrato una flessibilità ad adattarsi alle diverse forme lavorative. Un elemento che deve far riflettere alla vigilia di una discussione così impegnativa sul mercato del lavoro.
Per tali motivi riteniamo necessario che si ripristini la normativa in vigore ante l'entrata in vigore della legge 122/2010 nella consapevolezza che non si chiede di mantenere privilegi ma di ripristinare diritti legittimi.

CGIL CISL UIL
I SEGRETARI CONFEDERALI
(Vera Lamonica) (Maurizio Petriccioli) (Domenico Proietti)

LUTTI

Sono deceduti:
- la mamma del collega Ladu Sebastiano in servizio presso Enel Green Power a Feltre;
- il papà di Renzo D'Arsiè, pensionato già dell'UBVV.

Alle famiglie vanno le espressioni di cordoglio della Flaei-Cisl di Treviso.

INCONTRO DEL 20/12/2011 RSU- Zona Treviso

Enel: Zuccon Gabriele - Gaggio .Valeria
Rsu : Biasi Francesco. Bitto Valter - Bonato Giancarlo. Iuculano Mauro. Michieletto Beniamino - Tocanne Mauro.

Argomenti Trattati

Risorse : Al 31/12/2011 le risorse della Zona Treviso sono così composte, 5 Quadri, 86 Impiegati e 103 Operativi. Totale risorse N° 194
Modifica orario: Le indicazioni avute dall'azienda vanno valutate con attenzione, ci si riserva una più attenta analisi.
Trasferte: Le trasferte in essere del personale sono in fase di soluzione.
Trasferimenti:

- Tocanne Mauro. trasferito dal 1/12/11 presso UOR Oderzo.
- Nespolo Daniele - trasferito dal 1/01/12 presso UOR Quinto Tv.
- Feletti Italo - trasferito dal 1/01/12 presso UOR Santa Lucia.
- Dal Pos Emanuele. trasferito dal 1/01/12 presso UOR Vittorio V.
- De Nardi Diego - trasferito dal 1/01/12 presso UPG Quinto TV
- Piovesan Ornella. trasferita dal 1/01/12 Presso UGC Q

Pensionamenti: Lollo Fausto - dal 01/01/2012
Reperibilità: A seguito dei trasferimenti si procederà con gradualità al riordino dei turni.
Automezzi : Vengono confermate le sostituzioni delle coperture estive con gomme invernali dei mezzi delle UO.
Sicurezza: Il Responsabile di Zona comunica che nel corso del 2011 sono state eseguite 78 visite di sorveglianza nei cantieri ENEL, parte svolte dal Responsabile di Zona e parte dai Capi Unità Operative Sono state inoltre completate altre 36 visite nei cantieri che erano state assegnate dal RZ ai Capi Squadra, iniziativa questa che sarà attuata anche nel 2012.
Formazione: La Zona di Treviso ha organizzato, presso il Centro Addestramento di Scorzè , un corso di formazione teorico e pratico per la Consegna impianti alle imprese , tale corso ha interessato tutto il personale tecnico ed operaio della Zona. Sono stati allestiti alcuni cantieri MT e BT e simulati i ruoli di Preposto ai Lavori impresa e Responsabile Impianto Enel eseguendo quindi tutte le attività previste per la consegna degli impianti, dalle messa a terra di individuazione alla compilazione dei documenti previsti dalle PRE (Piani di Lavoro , Consegna impianti e documenti di assegnazione per il lavoro).
Il Responsabile della Zona ha inoltre illustrato un'altra formazione in cantiere , tenuta in occasione della Safety Week del 4 dicembre scorso, di cambio perni ed isolatori su un tratto di 800 metri di linea aerea MT in UO TV. Tale iniziativa era finalizzata a far acquisire esperienza al personale operaio recentemente assunto. Il lavoro è stato svolto con 16 operai , recentemente assunti , provenienti da tutte le UO di Zona.
Il riscontro da parte di tutto il personale coinvolto è stato positivo.
Con L' azienda in materia di formazione ci siamo dati degli impegni anche per il 2012.
Guida sicura in presenza: L'azienda ci comunica che a partire da gennaio si svolgerà un corso di guida sicura, tenuta da Istruttori presso: La Pista Azzurra di Iesolo per tutto il personale che utilizza automezzi aziendali.

Mense: L'azienda si impegna a verificare altre disponibilità.
Investimenti: L'azienda conferma che gli investimenti in Zona TV sono in linea con quanto ci si attendeva.
Cambio Qualifica: Caberlotto M. dal 1/12/11 da Operaio a Impiegato
Richiesta trasferimento: De Vido Marco in questo momento non vi sono le condizioni.
Sede di Nove UO Vittorio Veneto: accolte le richieste di copertura della scala esterna e di installazione nuovo badge per timbratura**.**
Visite Mediche:(Tossicodipendenza) a breve inizieranno anche presso la Zona Treviso le visite Mediche per chi è in possesso della patente C e guida mezzi aziendali.
Assunzioni: Vengono confermate 5 nuove risorse presso la Zona Treviso**.**

RSU Treviso

TERNA INCONTRO DEL 17 GENNAIO 2012

Continua il confronto in merito alla nuova articolazione societaria di TERNA.

La discussione si è concentrata sulla ridefinizione delle principali attività e alla conseguente confluenza delle stesse tra Terna Holding e Terna Rete Italia nelle varie divisioni/direzioni delle due Società.
In apertura della riunione l'Azienda integra la documentazione con una modifica nella funzione "Corporate Affairs" trasferendo la "Sicurezza Fisica" dall'Area "Risk & Security" all'Area "Safety & Servizi" con la conseguente ridefinizione delle Aree in "Risk & Management" e "Safety, Security & Servizi".
Arrivati a questo punto l'Azienda precisa che la fase del confronto si concluderà con l'avvio della procedura prevista dalla legge (art. 2112 codice civile), legata all'affitto del ramo Aziendale, con un possibile avvio del nuovo assetti entro marzo/aprile prossimo.
Negli interventi le OO.SS. hanno chiesto, prima di tutto la garanzia dell'autonomia di Terna Italia e la giusta riallocazione delle attività; chiarimenti in merito alla ripartizione delle attività legate alle Direzioni: Pubblic Affair e Gestione Attività in Concessione con particolare riguardo ad "Affari Istituzionali", "Affari Regolatori", "Pianificazione rete e Piano di Difesa" con un focus specifico sulla Direzione Sicurezza di "Corporate Affair", la più articolata tra Holding e Terna Rete Italia con evidenti aspetti da chiarire.
In sostanza gli elementi da chiarire sono i seguenti:

- Se Relazioni Esterne e Comunicazione ha un'interfaccia su Terna Rete Italia;
- se per il Piano di Difesa e la Pianificazione Rete non fosse stata più idonea una collocazione in Terna Rete Italia;
- a seguito della separazione del codice di rete da Affari Regolatori quanti sono i soggetti che parlano con il Ministero e con l'Autorità;
- come la rimodulazione delle attività legate alle Autorizzazioni e alla Concertazione Ambientale fossero ripartite in modo da garantire autonomia a Terna Italia, e se è funzionale la separazione dei rapporti con le Amministrazioni;
- il motivo per cui il SOC, con poca logica, venisse collocato nella Holding quando è organo di controllo prevalente della rete e delle stazioni;
- l'importanza di trasferire la Sicurezza Fisica in Terna Rete Italia;
- il motivo per cui lo sviluppo delle TLC e dei sistemi IT viene portato a livello di Capo Gruppo lasciando l'esercizio in Terna Italia;
- se i presidi territoriali risultavano confermati (TLC; Amministrazione, ecc.);
- se le connessioni annesse sotto il Dispacciamento comportano spostamento di sede dei lavoratori.

Abbiamo inoltre evidenziato l'utilità di una chiara definizione del perimetro con l'individuazione di tutte le attività al fine di poter assegnare, in modo corretto, le Risorse in funzione del lavoro che attualmente svolgono, evitando di mettere in campo qualsiasi meccanismo soggettivo operando in trasparenza.
L'Azienda nelle risposte date ha assicurato che la mobilità , che interesserà esclusivamente alcuni lavoratori in forza alle sedi centrali, sarà ridotta al minimo ed in merito al passaggio delle Persone è sua intenzione operare in modo trasparente evitando qualsiasi discrezionalità.
Sui problemi sollevati relativamente all'assegnazione delle attività, TERNA, ha fatto notare che la principale differenza è riconducibile alla distinzione tra attività di sviluppo , di controllo e coordinamento ed attività di

esercizio ed operative; Terna S.p.A. predisporrà le linee programmatiche, le strategie aziendali, il coordinamento e il controllo, lasciando l'esercizio e l'operatività a Terna Italia.
Frequenti saranno i casi di collaborazione tra le due società come ad esempio nella definizione del Piano di Difesa e del Piano di Sviluppo, nello sviluppo delle Telecomunicazioni, nell'interlocuzione con le Autorità locali e con l'AEEG e con il Ministero.
Per "Relazioni Esterne e Comunicazione" l'Azienda ritiene indispensabile siano gestite a livello centrale, prevedendo che solamente i rapporti con i media locali siano tenuti nell'ambito di Terna Rete Italia.
Sulla concertazione e sulle Autorizzazioni il confine operativo tra le due Società non è proprio netto, la pratica autorizzativa territoriale o regionale sarà sviluppata e seguita da Terna Italia, se la stessa dovesse assumere connotati problematici per l'intervento su strutture ministeriali o nazionali interverrà Terna S.p.A.
Quindi gli aspetti tecnici delle pratiche autorizzative e di concertazione Ambientale saranno presidiati da Terna Rete Italia con il supporto di Terna S.p.A. per i rapporti con le Amministrazioni Centrali.
Lo sviluppo delle TLC e dei sistemi IT troverà allocazione in TERNA S.p.A., mentre, come già detto l'esercizio sarà gestito da Terna Rete Italia. E' stata comunque accolta la nostra richiesta di fare un'analisi specifica sull'organizzazione complessiva delle Tecnologie (TLC, sistemi IT, ecc.). con la disponibilità aziendale ad avviare in un momento successivo un confronto al riguardo Le parti convengono con l'obiettivo di salvaguardare le professionalità delle Risorse e lo sviluppo associato a supporto di tutto il Gruppo.
Sul SOC l'Azienda ha chiarito che le relative attività sono tuttora in fase di implementazione ed ha confermato l'assegnazione a Terna S.p.A.
Sulla questione rimane il nostro convincimento iniziale, ovvero che sarebbe più funzionale in Terna Rete Italia magari insieme alle sale della sicurezza. Relativamente alle consistenze della Sicurezza Fisica nelle due società, l'Azienda chiarisce che: nella Holding ci dovrebbe essere un presidio, mentre la maggior parte delle risorse, vista l'operatività della stessa, dovrebbe essere inserita all'interno di Terna Italia.
Relativamente alle modifiche da apportare al documento predisposto per la "Cessione di Contratto di Lavoro" (Terna PLUS) sono state accolte le nostre osservazioni, l'Azienda quindi modificherà il documento stesso per chiarire, nel caso di cessione futura dell'Azienda, o di inconsistenza del Business, che la facoltà di scegliere il rientro nel gruppo Terna sarà esclusivamente in capo al Lavoratore. Viene meno, perciò, qualsiasi discrezionalità da parte dell'Azienda .
Abbiamo concordato la necessità di un analisi continua del riassetto in funzione dello sviluppo futuro dell'Azienda ed in merito alle voci su una razionalizzazione delle sedi sul territorio o un eventuale riassetto logistico l'Azienda assicura che non è legato a questa ristrutturazione ma potrà essere un progetto specifico futuro che come sempre verrà tempestivamente discusso con le OO.SS.
A conclusione dell'incontro l'Azienda si è impegnata a predisporre un documento conclusivo che sarà successivamente analizzato.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

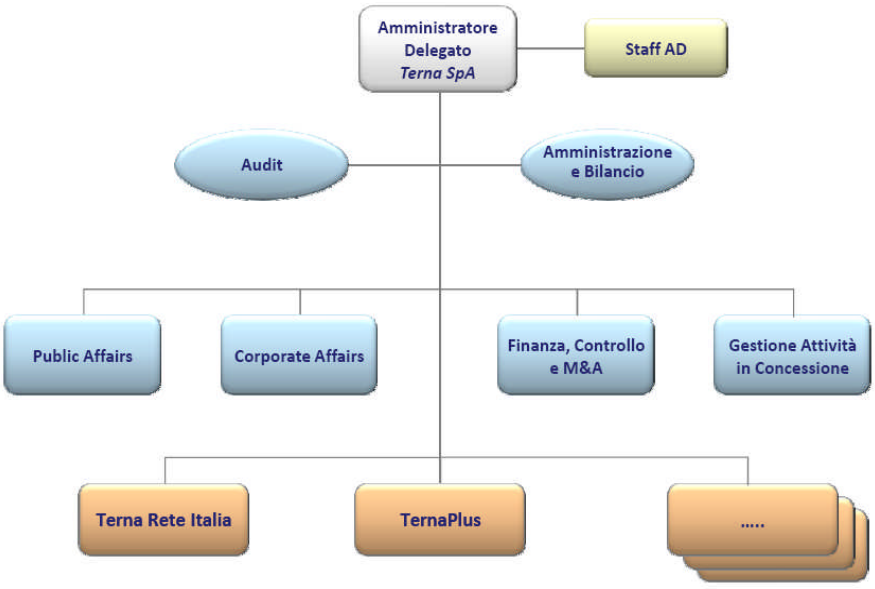

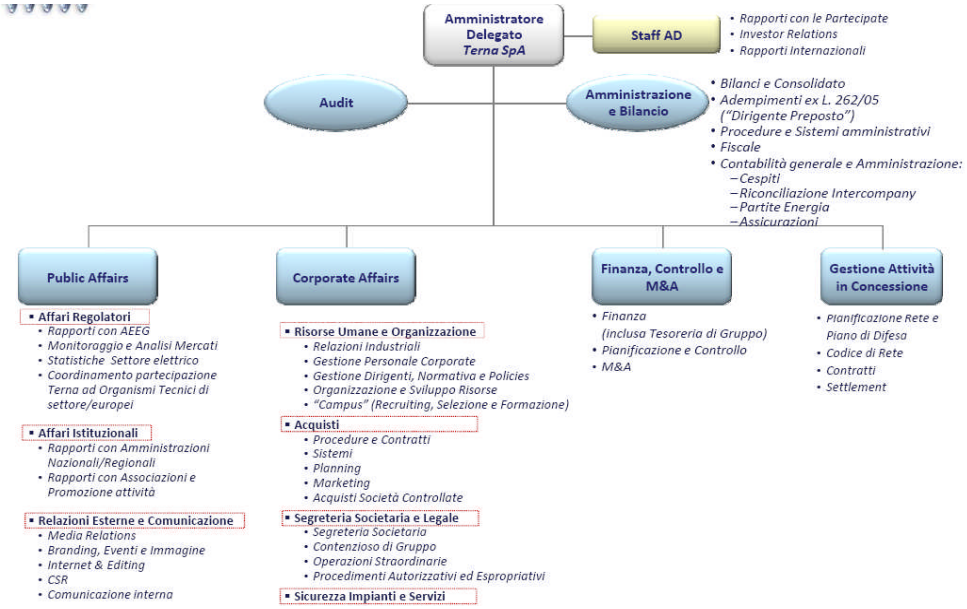
Amministratore Delegato Terna SpA
Staff AD
• Rapporti con le Partecipate
• Investor Relations
• Rapporti Internazionali
Audit
Amministrazione e Bilancio
• Bilanci e Consolidato
• Adempimenti ex L. 262/05 ("Dirigente Preposto")
• Procedure e Sistemi amministrativi
• Fiscale
• Contabilità generale e Amministrazione:
– Cespiti
– Riconciliazione Intercompany
– Partite Energia
– Assicurazioni
Public Affairs
▪ Affari Regolatori
• Rapporti con AEEG
• Monitoraggio e Analisi Mercati
• Statistiche Settore elettrico
• Coordinamento partecipazione Terna ad Organismi Tecnici di settore/europei
▪ Affari Istituzionali
• Rapporti con Amministrazioni Nazionali/Regionali
• Rapporti con Associazioni e Promozione attività
▪ Relazioni Esterne e Comunicazione
• Media Relations
• Branding, Eventi e Immagine
• Internet & Editing
• CSR
• Comunicazione interna
Corporate Affairs
▪ Risorse Umane e Organizzazione
• Relazioni Industriali
• Gestione Personale Corporate
• Gestione Dirigenti, Normativa e Policies
• Organizzazione e Sviluppo Risorse
• "Campus" (Recruiting, Selezione e Formazione)
▪ Acquisti
• Procedure e Contratti
• Sistemi
• Planning
• Marketing
• Acquisti Società Controllate
▪ Segreteria Societaria e Legale
• Segreteria Societaria
• Contenzioso di Gruppo
• Operazioni Straordinarie
• Procedimenti Autorizzativi ed Espropriativi
▪ Sicurezza Impianti e Servizi
Finanza, Controllo e M&A
• Finanza (inclusa Tesoreria di Gruppo)
• Pianificazione e Controllo
• M&A
Gestione Attività in Concessione
• Pianificazione Rete e Piano di Difesa
• Codice di Rete
• Contratti
• Settlement

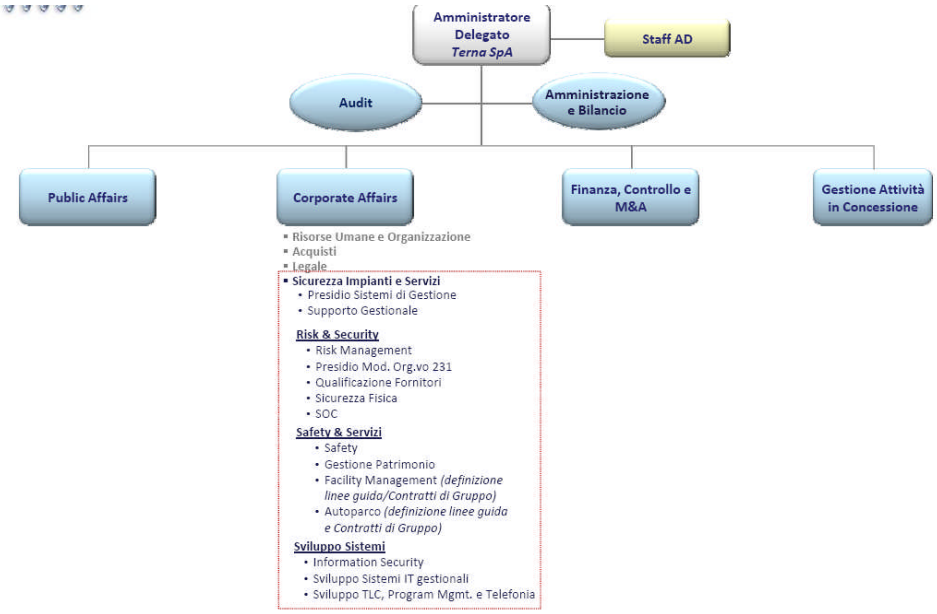
Amministratore Delegato Terna SpA
Staff AD
Audit
Amministrazione e Bilancio
Public Affairs
Corporate Affairs
Finanza, Controllo e M&A
Gestione Attività in Concessione
▪ Risorse Umane e Organizzazione
▪ Acquisti
▪ Legale
▪ Sicurezza Impianti e Servizi
• Presidio Sistemi di Gestione
• Supporto Gestionale
Risk & Security
• Risk Management
• Presidio Mod. Org.vo 231
• Qualificazione Fornitori
• Sicurezza Fisica
• SOC
Safety & Servizi
• Safety
• Gestione Patrimonio
• Facility Management (definizione linee guida/Contratti di Gruppo)
• Autoparco (definizione linee guida e Contratti di Gruppo)
Sviluppo Sistemi
• Information Security
• Sviluppo Sistemi IT gestionali
• Sviluppo TLC, Program Mgmt. e Telefonia

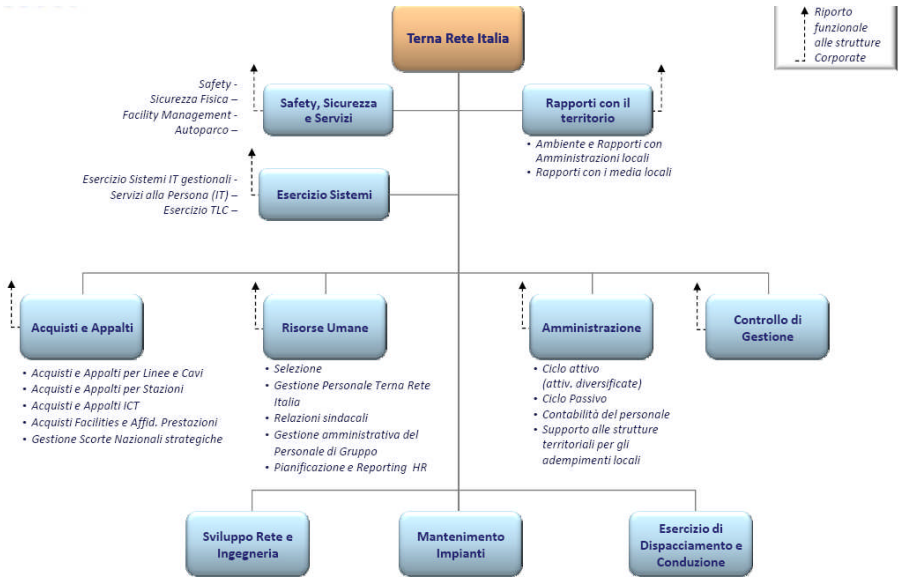
Terna Rete Italia
Riporto funzionale alle strutture Corporate
Safety - Sicurezza Fisica – Facility Management - Autoparco –
Safety, Sicurezza e Servizi
Rapporti con il territorio
• Ambiente e Rapporti con Amministrazioni locali
• Rapporti con i media locali
Esercizio Sistemi IT gestionali - Servizi alla Persona (IT) – Esercizio TLC –
Esercizio Sistemi
Acquisti e Appalti
• Acquisti e Appalti per Linee e Cavi
• Acquisti e Appalti per Stazioni
• Acquisti e Appalti ICT
• Acquisti Facilities e Affid. Prestazioni
• Gestione Scorte Nazionali strategiche
Risorse Umane
• Selezione
• Gestione Personale Terna Rete Italia
• Relazioni sindacali
• Gestione amministrativa del Personale di Gruppo
• Pianificazione e Reporting HR
Amministrazione
• Ciclo attivo (attiv. diversificate)
• Ciclo Passivo
• Contabilità del personale
• Supporto alle strutture territoriali per gli adempimenti locali
Controllo di Gestione
Sviluppo Rete e Ingegneria
Mantenimento Impianti
Esercizio di Dispacciamento e Conduzione

TERNA VERBALE DI ACCORDO DETASSAZIONE 21.12.2011

Riportiamo il verbale di accordo sottoscritto, con TERNA, in materia di applicazione del regime fiscale agevolato per l'anno 2012 (imposta sostitutiva del 10%) sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

°°*°

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 21 dicembre 2011

tra

Tema Spa, rappresentata dai Sigg.: Ranieri, Meneghello, Conticello

e le Organizzazioni sindacali nazionali

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Semi, Sorrentino
FLAEI, rappresentata dai Sigg.: oe Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi
UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli

Premesso che

- Il 12 aprile 2011 le Parti hanno sottoscritto il Verbale di accordo in relazione alla disciplina legislativa intervenuta nel tempo introdotta dall'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126 e successive disposizioni legislative citate nella Premessa dell'accordo, per l'applicazione del regime fiscale agevolato per l'anno 2011 (imposta sostitutiva del 10%), anche in base ai chiarimenti diramati dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011), sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- con l'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2012, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- la definizione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva ed il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore non può usufruire dell'agevolazione fiscale sono demandati ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ad oggi non è ancora stato emanato.

Le Parti tutto quanto sopra premesso

In attesa del suddetto DPCM per l'attuazione operativa dell'agevolazione fiscale

si danno atto e convengono che

1. In base agli accordi sindacali aziendali già vigenti in materia di premio di risultato (redditività e incentivazione della produttività) e di indennità turnisti (accordi 7 marzo 1995 e 4 aprile 1995), la volontà è stata quella di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali istituti continueranno anche per tutto il 2012 ad essere utilizzati per le medesime finalità e, pertanto, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011, beneficeranno dell'imposta sostituiva del 10%.
2. Fermo restando quanto sopra, per l'anno 2012, al fine di migliorare la competitività del Gruppo Terna, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL elettrici e da accordi sindacali aziendali, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, continueranno ad essere utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e l'efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale,

In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento, oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, a:
Indennità lavori sotto tensione (accordi 18 dicembre 2007 e 20 aprile 2011), per lo svolgimento di attività svolte con la tecnica dei lavori sotto tensione finalizzati al miglioramento della qualità del servizio fornito e dell'efficienza delle attività operative;

Indennità di reperibilità, riconosciuta per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa (art. 39 Ceni per i lavoratori addetti al settore elettrico);
Compenso per prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario:
- per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea oltre che per situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro ad orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (art. 41, comma 3, Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico) .rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite di 180 ore annuali procapite (art. 41, comma 2, Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico).
Compenso per il lavoro notturno, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.

3. Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento agli istituti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, effettuerà per il 2012 l'assoggettamento al regime di imposta sostitutiva del 10% in presenza dei requisiti (importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo) la cui definizione è demandata ad un decreto ancora da emanare.

Letto, confermato e sottoscritto.

INFORTUNI IN ITINERE IN BICICLETTA: SONO INDENNIZZABILI?

L'Inail ha diramato un'istruzione operativa in cui sono stabiliti i criteri per l'indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso casa-lavoro utilizzando una bicicletta: le differenze tra percorsi ciclabili e stradali.

L'Inail, con un'istruzione operativa del 7 novembre 2011 " Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)" ha definito i criteri per l'indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso casa-lavoro utilizzando una bicicletta e i servizi di bike-sharing.
"Con riferimento all'indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, - specifica l'Inail - si ritiene che la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico".
Nel caso della strada aperta al traffico di veicoli a motore, infatti, si ritiene esclusa l'indennizzabilità dell' infortunio in conseguenza alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell'affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
Viceversa, nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, risulta escluso quel rischio aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato, e quindi l'infortunio può essere considerato in itinere e risarcito.
Con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, l'Inail precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell'inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
Al riguardo, infatti, l'Inail osserva che ai fini di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non è rilevante la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello mezzo e quindi sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida.
Infine l'Inail precisa che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l'infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano "necessitato" l'uso della bicicletta.
Condizioni che non sono necessarie qualora l'infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto. Questo in quanto, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al cosideto percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione (sentenza n.

9982/2006) ha precisato che l'infortunio è indennizzabile quando l'evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest'ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all'effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.
fonte:punto sicuro

L'ARTICOLO 18 E IL PROBLEMA DELLA PERDITA DI UNIVERSALITÀ DELLE LEGGI

Sulla materia dei licenziamenti la questione si riduce a un quesito: le parti sociali vogliono riprendere le loro responsabilità per realizzare la difesa delle norme sulla giusta causa o desiderano delegare alla legge responsabilità che furono loro? (da Conquiste del Lavoro del 20.1.2012)

Il Presidente Monti incontrerà le parti sociali con un confronto preventivo di carattere filosofico.
Una buona premessa per identificare una buona strategia.
La storia ci dice che l'equitas è bene che prevalga sulla rigida interpretazione della legge che può portare ad effetti aberranti.
Per questo, il pretorio romano prendeva decisioni di eccezione in nome della equità e della ragionevolezza.
Peccato che ce ne siamo dimenticati per millenni.

Roma, Teatro Adriano, 30 aprile 1950. Al termine dell'Assemblea fondativa della Cisl Giulio Pastore, segretario generale, e Luigi Morelli, segretario generale aggiunto, posano assieme ad altri dirigenti per una foto-ricordo.

Le prospettive dell'occupazione sono pessime per il 2012. Cosa è ragionevole fare per ridurne i costi? Tutti sappiamo che la crescita economica è il fondamento di una buona occupazione.
Le difficoltà del 2012 non ci consentiranno il realizzarsi di questa condizione.
Abbiamo di fronte perciò la dura prospettiva di una ripartizione del lavoro disponibile, assistito per quanto si può da risorse pubbliche.
La ripartizione del lavoro in
qualunque esperienza interna o internazionale si basa sulla ristrutturazione degli orari di lavoro.
Si può ridurre il lavoro riducendo correlativamente le paghe.
Si può lavorare di più rinunciando al pagamento di ore supplementari e così via. In Italia abbiamo sperimentato varie forme di contratti di solidarietà.
Sono interessanti quei contratti che mirano ad obiettivi espansivi.
Si tratta di sopportare sacrifici del tipo descritto allo scopo di determinare una nuova espansione dell'azienda su cui fondare le basi di un'occupazione a tempo indeterminato.
Oggi occorre riconsiderare in profondità quanto abbiamo fatto nel passato sotto gli auspici della Legge 863/84. I contratti di solidarietà ricercano soluzioni attraverso il diretto impegno delle parti sociali al livello aziendale. Quanto riescono a fare è necessariamente fondato su criteri di equitas. Per i quali solo si può giungere a soluzioni di giustizia in concreto, cioè con piena cognizione delle circostanze di luogo e di fatto.
Questo dovrebbe essere un impegno prioritario per tutte le parti sociali ad ogni livello per sollecitare una riconsiderazione urgente sia delle esperienze fatte, sia sui modi di migliorarle.
Per la politica economica la pianificazione della crescita della produttività in ogni settore e in ogni territorio, dovrebbe essere una assoluta priorità.
Sull'articolo 18 occorre eliminare discussioni deformanti.
Il problema della giusta causa, dopo il secondo dopoguerra non è stato messo in causa da alcuna parte sociale. Fino al 1970 la materia fu creata e gestita dalle parti sociali al livello ovviamente aziendale con una ispirazione naturale a realizzare una giustizia in concreto, avvalendosi di sentimenti di equitas e di ragionevolezza.
Nel 1970 lo Statuto dei lavoratori trasforma in legge l'accordo interconfederale sulla giusta causa.
Ne estende l'applicabilità dai 35 dipendenti ai 15 dipendenti per azienda. Ma la legge che dovrebbe avere carattere di applicazione universale non soddisfa questa condizione.
Il cambiamento maggiore riguarda i protagonisti che diventano avvocati, procedure formali e giudizi basati sulla coerenza della giurisprudenza. La distanza con i giudizi di equità propri delle parti sociali è, necessariamente, siderale.
La perdita di universalità delle leggi è uno dei disastri del secondo dopoguerra.
Abbiamo degradato lo strumento legislativo a strumento di bassa cucina.

Abbiamo piegato la legge e la sua dignità alla difesa di interessi particolarissimi e di piccola clientela e sul piano generale al livello di interessi in conflitto.
Abbiamo peggiorato quanto fatto dal regime fascista e dal suo ordinamento corporativo a protezione di interessi particolari.
Tutto questo per dire che è un problema tornare al valore ripristinando la dignità dello strumento legislativo che può e deve essere al servizio dei diritti umani, della costruzione e del rafforzamento della democrazia e delle sue istituzioni di sostegno.
Tornando al problema dell'articolo 18 esso si riduce, nella sostanza, al quesito che segue: le parti sociali vogliono riprendere le loro responsabilità per realizzare la difesa delle norme sulla giusta causa o desiderano delegare alla legge ed ai suoi protagonisti responsabilità che furono loro?
Infine è necessario riassorbire le eccessive forme di rapporti contrattuali sperimentate negli ultimi lustri.
Giusto che il lavoro a tempo determinato sia giustificato da un costo maggiore come accade per le forme gestite dal lavoro interinale. Possono essere giustificate in questo senso, tutte le soluzioni contrattuali di accordi al livello aziendale gestiti dalle parti sociali.
Le presenti riflessioni si basano sull'affermazione che solo le parti sociali sono capaci di quella giustizia nel concreto che è necessaria per creare e gestire rapporti di lavoro. Solo così il valore dell'equitas può prevalere sul formalismo giuridico quando interviene o pretende di intervenire nei rapporti di lavoro.
Proprio questa specificità serve a riabilitare il ruolo e la dignità della legge che ha bisogno di intervenire su problemi di alta dignità quali quelli inerenti alla dignità della persona umana e dei liberi ordinamenti democratici.

Pietro Merli Brandini

UBH VENETO D.LGS. 81/2008 - ARTICOLO 35 - RIUNIONE PERIODICA

Inoltro, per conto dell'ing. Francesco Bernardi, Datore di Lavoro dell'Unità Produttiva "Unità di Business Hydro Veneto", del personale della Divisione Generazione ed Energy Management, Direzione Produzione Idroelettrica e della Funzione PC con sede in Vittorio Veneto, e dei Posti di Teleconduzione di Polpet e Santa Massenza, la convocazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, relativamente alle Unità di Staff di UB e delle PU di Agordo, Arsiè, Soverzene e Nove, del personale della Divisione Generazione ed Energy Management, Direzione Produzione Idroelettrica e della Funzione PC con sede in Vittorio Veneto, e del Posto di Teleconduzione di Polpet.

Alla riunione, che si terrà il giorno 20 febbraio prossimo alle ore 14,00, presso la sede UB HVE via Borgo Botteon, 9 – Vittorio Veneto TV, parteciperanno:
a) il Datore di Lavoro;
b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
c) il Medico Competente;
d) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Nel corso della riunione sarà sottoposto all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Invitandovi a darmi conferma della Vs. partecipazione, porgo i più distinti saluti.

Roberto Marson
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di UB Hydro Veneto
Vittorio Veneto, Lunedì 23 gennaio 2012